



	<p>Capitolato d'oneri</p>
--	---------------------------

**Capitolato D'oneri Relativo al Servizio Di "Assistenza Tecnica Alle Attivita' Di Programmazione, Attuazione, Controllo E Monitoraggio Del Programma Operativo 2007-2013 Della Regione Puglia - Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Convergenza".**

**CIG : 3592480048**



## **Art. 1 Oggetto**

In attuazione del PO Puglia FSE 2007-2013 ed, in particolare, nell'ambito dell'Asse VI Assistenza Tecnica, Obiettivo Specifico n) *Migliorare l'efficacia e l'efficienza dei Programmi Operativi attraverso azioni e strumenti di supporto* - Azione: *Sostegno all'esecuzione del programma operativo nelle sue principali fasi di preparazione, gestione, sorveglianza e controllo* - il presente capitolato ha per oggetto il Servizio di **"Assistenza Tecnica alle attività di programmazione, attuazione, controllo e monitoraggio del Programma Operativo 2007-2013 della Regione Puglia - Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Convergenza"**.

## **Art. 2 Articolazione dei servizi di assistenza tecnica**

Il servizio di Assistenza Tecnica di cui al presente capitolato dovrà sostenere l'attuazione efficace ed efficiente del PO Puglia FSE 2007-2013, attraverso un articolato e qualificato insieme di servizi a supporto dell'Autorità di Gestione.

I contenuti tecnici dei servizi richiesti sono riconducibili alla programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, sorveglianza e controllo delle attività cofinanziate dal PO Puglia FSE 2007-2013.

I servizi richiesti sono resi a favore dell'Autorità di Gestione del PO Puglia FSE 2007-2013, della strutture operative deputate all'attuazione, così come definite nelle procedure di attuazione del Programma Operativo, e delle Province in qualità di Organismi Intermedi del PO Puglia FSE 2007-2013. Ciò premesso, i servizi offerti devono essere idonei a supportare tutte le attività di seguito indicate:

- **Linea di Servizio 1**

Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione.

- **Linea di Servizio 2**

Assistenza Tecnica alle strutture regionali e provinciali deputate all'attuazione del PO Puglia FSE 2007-2013.

- **Linea di Servizio 3**

Assistenza Tecnica per il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio.

- **Linea di Servizio 4**

Assistenza Tecnica alle strutture regionali competenti per il controllo di I livello della spesa relativa alle attività finanziate nell'ambito del PO Puglia FSE 2007/2013.

I contenuti del servizio sono dettagliati nel successivo articolo 4.

## **Art. 3 Condizioni e modalità di erogazione delle attività**

La natura dei servizi da erogare implica che il soggetto affidatario debba operare in stretto raccordo con il Committente e con le strutture coinvolte dalle diverse linee di servizio. Al fine di potenziare la capacità dell'Assistenza Tecnica di coprire le



esigenze della committenza, l'affidatario, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, dovrà predisporre un **Piano di Lavoro Operativo** in cui definire, in accordo con l'AdG, gli obiettivi da raggiungere, i servizi da erogare, le modalità operative, gli strumenti, le risorse da impiegare e la relativa tempistica e articolazione annua delle giornate uomo per ciascuna linea di attività di cui al successivo art. 4.

L'affidatario dovrà garantire la propria presenza agli incontri, momenti di raccordo e partecipazione a gruppi di lavoro con tutte le strutture coinvolte dal servizio di Assistenza Tecnica, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli obiettivi e delle modalità operative di organizzazione del servizio.

L'affidatario dovrà garantire, ove richiesto, la partecipazione a gruppi/tavoli di lavoro locali, interregionali, nazionali e transnazionali attivi sia nell'ambito dei rapporti interistituzionali tra l'Autorità di Gestione del PO Puglia FSE e le altre istituzioni coinvolte, sia nell'ambito di gruppi tecnici di lavoro e studio su normative, prassi e procedure che affrontino aspetti inerenti l'attuazione del Programma.

L'affidatario dovrà operare in stretto raccordo con i soggetti responsabili della realizzazione di altri servizi previsti nell'ambito del Programma Operativo, quali lo sviluppo del sistema di monitoraggio regionale, i controlli di secondo livello, la valutazione indipendente, le attività di comunicazione e informazione, etc..

Il servizio dovrà essere erogato sia presso gli uffici della Regione e delle Province, sia in back-office presso la sede dell'affidatario. In caso di aggiudicazione dovrà essere garantita una sede operativa sul territorio regionale e l'attivazione di postazioni di lavoro presso gli uffici regionali.

Il soggetto affidatario si impegna a tener conto delle procedure in uso e degli strumenti predisposti dall'Autorità di Certificazione e dall'Autorità di Audit. Al fine di assicurare la completezza e la qualità del servizio, l'affidatario dovrà costantemente monitorare l'avanzamento delle proprie attività, il raggiungimento dei risultati attesi, ed assicurare tempestivamente l'adozione di opportuni interventi correttivi atti a garantire l'efficacia del servizio.

#### **Art. 4 Caratteristiche e contenuti dei servizi richiesti**

I contenuti tecnici dei servizi richiesti sono riconducibili alla programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, sorveglianza e controllo delle attività cofinanziate dal PO Puglia FSE 2007-2013.

I servizi richiesti sono resi a favore dell'Autorità di Gestione del PO Puglia FSE 2007-2013, delle strutture operative deputate all'attuazione, così come definite nelle procedure di attuazione del Programma Operativo e delle Province in qualità di Organismi Intermedi del PO Puglia FSE 2007-2013 .

Ciò premesso, i servizi sopra elencati dovranno garantire i seguenti contenuti:

##### **Linea di Servizio 1 – Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione**

Il Servizio è finalizzato a garantire all'Autorità di Gestione un supporto specialistico tecnico per l'attuazione, attraverso il PO ed in coerenza con il medesimo, degli indirizzi strategici della Regione, con la realizzazione di una serie di attività quali a titolo esemplificativo:



- supporto alla definizione degli strumenti tecnici e giuridici per l'attuazione del PO, nonché alla predisposizione delle linee guida strumentali per la programmazione annuale e pluriennale delle risorse, compresi le disposizioni, gli avvisi pubblici e le procedure di appalto inerenti le iniziative cofinanziate e la relativa modulistica;
- supporto nella predisposizione degli atti di indirizzo alla Province in qualità di Organismi Intermedi, inerenti le attività di gestione e programmazione degli interventi;
- supporto alla progettazione e implementazione degli strumenti e delle procedure di gestione finanziaria del programma, volti al governo dell'avanzamento della spesa, anche ai fini del rispetto della Regola N+2;
- supporto alla verifica sistematica dell'implementazione e del mantenimento del sistema di gestione e controllo di cui all'art. 71 del Reg. (CE) 1083/2006, anche in termini di consulenza organizzativa volta a favorire il miglioramento del sistema di governo regionale, con riguardo alle relazioni con le strutture coinvolte nell'attuazione del PO;
- supporto alla predisposizione e aggiornamento dei protocolli di intesa, accordi di programma, convenzioni attuative delle linee di indirizzo regionale;
- elaborazione di valutazioni strategiche e tematiche, anche relative all'esame dell'evoluzione del programma rispetto alle priorità comunitarie e nazionali, inerenti l'attuazione dello stesso;
- supporto, attraverso approfondimenti tecnico giuridico amministrativi, alla corretta applicazione delle normative comunitarie in materia di procedure di gestione e controllo, di aiuti di stato;
- supporto alla promozione e realizzazione di azioni innovative, progetti transnazionali e interregionali, anche con riferimento all'individuazione di buone prassi;
- attività di supporto alla preparazione e al funzionamento - compresa l'attività di segreteria - del Comitato di Sorveglianza del PO e degli eventuali comitati tecnici e gruppi di lavoro istituiti dalla Regione;
- supporto alla predisposizione del Rapporto Annuale di Esecuzione;
- supporto nelle attività di coordinamento, sorveglianza e controllo del PO con la Commissione Europea, il Ministero dell'Economia, il Ministero del Lavoro e gli altri soggetti coinvolti;
- supporto alle attività di coordinamento con le altre autorità coinvolte nella gestione del programma e con le Province nella loro qualità di Organismi Intermedi e degli altri organismi intermedi eventualmente individuati nell'ambito del PO;
- supporto nella predisposizione della documentazione necessaria in occasione delle visite di controllo da parte degli organismi preposti (Corte dei Conti Europea, Servizio di Audit del Fondo Sociale Europeo, Ministero dell'Economia - Igrue) ed eventuale affiancamento all'Autorità di Gestione in occasione degli incontri;
- supporto specialistico alla segnalazione e gestione delle irregolarità ex art. 28 del Reg. (CE) n.1828/2006 e cura dei rapporti con l'Olaf;
- supporto all'eventuale riprogrammazione del PO e degli Assi strategici di intervento;
- assistenza all'elaborazione delle dichiarazioni di spesa, ripartite per asse ed a livello di singola operazione, da inoltrare all'Autorità di Certificazione, anche



- attraverso l'affiancamento nel coordinamento dei flussi informativi provenienti dalla struttura deputata all'attuazione;
- attività di raccordo con le attività di informazione e pubblicità svolte in attuazione del piano di comunicazione e delle attività di valutazione realizzate ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
  - supporto tecnico all'elaborazione ed attuazione di iniziative che comportino il concorso, con il FSE, del FESR, del FEASR, del FEP, del FAS e di altri Fondi comunitari o nazionali, ivi compreso l'apporto di conoscenze specifiche sui meccanismi di funzionamento di tali Fondi;

In particolare, è richiesto un **Servizio di segreteria di Direzione**.

La Segreteria rappresenta l'interfaccia dell'Autorità di Gestione ed ha funzioni di supporto al coordinamento connesso all'espletamento della funzione di AdG e alle funzioni operative legate all'attuazione del Programma.

In particolare:

- supporta l'AdG nell'espletamento quotidiano delle sue funzioni con riferimento ai rapporti con le strutture operative sia interne che esterne all'Amministrazione, coinvolte nell'attuazione del PO;
- supporta la gestione dei rapporti istituzionali dell'AdG con la Commissione Europea e con gli altri organismi comunitari e nazionali coinvolti nell'attuazione del POR Puglia;
- supporta e coordina i rapporti con l'AdA e l'AdC;
- supporta la comunicazione istituzionale;
- facilita i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal CdS e dalla concertazione con le Parti Istituzionali, Economiche e Sociali e segue tutti gli aspetti organizzativi delle riunioni del Comitato.

## **Linea di Servizio 2 – Assistenza Tecnica alle strutture regionali e provinciali deputate all'attuazione del PO Puglia FSE 2007-2013**

La Linea di Servizio è finalizzata ad assicurare un supporto di assistenza tecnica alle strutture regionali deputate all'attuazione del PO, così come individuate nelle procedure di attuazione, del PO Puglia FSE 2007-2013, nonché a quelle delle Province in qualità di Organismi Intermedi del PO Puglia FSE 2007-2013. In particolare, è richiesta la realizzazione di una serie di attività quali a titolo esemplificativo:

- supporto alle attività di programmazione delle operazioni previste negli Assi prioritari di intervento e nei relativi obiettivi specifici ed operativi;
- supporto nella predisposizione dei bandi o degli avvisi per la selezione delle azioni da finanziare con il PO FSE;
- supporto nelle attività di istruttoria, monitoraggio, controllo *on desk*, rendicontazione e ammissibilità delle spese;
- supporto nella predisposizione della documentazione da trasmettere all'AdG ai fini della elaborazione delle dichiarazioni di spesa da inoltrare all'Autorità di Certificazione;
- supporto alla predisposizione di relazioni periodiche relative allo stato di avanzamento della parte di programma di relativa competenza.



### **Linea di Servizio 3 – Assistenza Tecnica per il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio**

Questa Linea di Servizio è finalizzata a supportare l'Autorità di Gestione e le Province nelle attività relative al funzionamento del sistema di monitoraggio. A titolo esemplificativo, si indicano le seguenti attività proprie del servizio:

- supporto tecnico alla fase di adattamento e implementazione del sistema informativo per la gestione ed il monitoraggio del PO, in collegamento con la struttura incaricata della revisione ed implementazione del sistema, assistenza nelle fasi formative/informative rivolte agli utenti del sistema;
- supporto alla gestione delle attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e realizzazione della reportistica periodica illustrativa dello stato di avanzamento del P.O., nonché di documenti a carattere divulgativo;
- assistenza e supporto nelle fasi di analisi ed elaborazione degli indicatori di risultato e di realizzazione.

### **Linea di Servizio 4 - Assistenza Tecnica alle strutture regionali competenti per il controllo di I livello della spesa relativa alle attività finanziate nell'ambito del PO Puglia FSE 2007/2013**

Il Servizio è finalizzato a supportare l'Autorità di Gestione nelle attività di controllo di I livello relative alle operazioni cofinanziate dal PO Puglia FSE 2007-2013. Il Servizio dovrà comprendere il supporto all'esecuzione dell'attività di controllo di I livello e verifica della rendicontazione dei progetti, sotto la direzione, il coordinamento e la supervisione dell'Autorità di Gestione, e realizzato nell'ambito di tutto il territorio regionale presso la sede dei soggetti attuatori ovvero presso la Regione Puglia e le Province. In particolare è richiesta la realizzazione di una serie di attività quali a titolo esemplificativo:

- supporto alla verifica sistematica dell'implementazione e del mantenimento di adeguati sistemi di gestione e controllo ed alla predisposizione della reportistica necessaria al controllo di I livello (eventuale revisione ed aggiornamento del Manuale dei controlli di I livello e della modulistica necessaria, eventuale revisione e implementazione delle Piste di Controllo);
- supporto all'esame e validazione delle dichiarazioni di spesa e della documentazione contabile relativa alle spese sostenute dai soggetti attuatori e dai beneficiari in itinere ed a titolo di rendicontazione finale delle operazioni (verifiche amministrative/controlli documentali) e se del caso, verifiche in itinere sulla didattica o sulla regolare esecuzione delle operazioni;
- supporto alla pianificazione e ad all'espletamento dei controlli in loco delle operazioni a campione sulla base dell'analisi dei rischi aggiornata annualmente;
- supporto alla elaborazione del Piano annuale dei controlli, e supporto alla pianificazione delle attività di verifica, nonché alle attività di campionamento delle operazioni da sottoporre a controllo;
- supporto tecnico nelle procedure di audit esperite dalle autorità comunitarie, nazionali e regionali nonché dall'Autorità di Gestione nei confronti degli Organismi intermedi e dei beneficiari;
- affiancamento ed aggiornamento formativo sulle procedure e gli strumenti di controllo di I livello per il personale coinvolto nell'esercizio di tali attività.



## **Art. 5 Composizione e requisiti del gruppo di lavoro**

Tenuto conto della pluralità e complessità delle funzioni, indicate nel precedente articolo, il concorrente è tenuto a garantire un **Gruppo di lavoro minimo**, costituito come di seguito indicato. Si precisa che l'esecuzione del contratto dovrà avvenire presso la sede dell'Amministrazione Regionale e/o Provinciale.

- **n. 1 Capo progetto**, responsabile dell'intero servizio integrato, con almeno 15 anni di esperienza professionale nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione europea e almeno 10 anni nella programmazione e attuazione del FSE e supporto alle Amministrazioni pubbliche in materia di governance e pianificazione strategica, con un impegno richiesto pari ad almeno n. 120 giornate/uomo per l'intera durata del contratto.
- **n. 1 Coordinatore tecnico-scientifico**, con almeno 10 anni di esperienza professionale in materia di programmazione, attuazione e controllo del FSE e coordinamento di servizi di assistenza tecnica sui fondi strutturali e con un impegno lavorativo richiesto pari ad almeno n. 320 giornate/uomo per l'intera durata del contratto. Tale figura dovrà rivestire il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro, di referente del committente, nonché curare la supervisione metodologica delle attività e l'avanzamento del servizio e dei risultati.

### **Per la Linea di Servizio 1:**

- **n. 2 esperti senior**, con esperienza professionale di almeno 5 anni in materia di programmazione, attuazione, gestione amministrativo-contabile e monitoraggio del Fondo Sociale Europeo, con un impegno richiesto pari ad almeno n. 600 giornate/uomo per ciascun esperto, per l'intera durata del contratto;

per la **segreteria di Direzione:**

- **n. 2 esperti iunior**, con formazione in ambito economico giuridico e con esperienza professionale di almeno 3 anni in materia programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio del Fondo Sociale Europeo, con un impegno richiesto pari ad almeno n. 800 giornate/uomo per ciascun esperto, per l'intera durata del contratto ed in stretto raccordo con i due esperti senior sopra indicati.

### **Per la Linea di Servizio 2:**

- **n. 3 esperti senior**, con esperienza professionale di almeno 8 anni in materia di predisposizione di dispositivi e strumenti per la pianificazione operativa e di interventi a valere sul FSE e relativa agli Assi di riferimento del PO Puglia FSE 2007-2013, con un impegno richiesto pari ad almeno n. 240 giornate/uomo per ciascun esperto, per l'intera durata del contratto

### **In particolare, per le attività di supporto alle strutture provinciali**

- **n. 6 esperti senior**, con esperienza lavorativa di almeno 5 anni nelle attività riconducibili al monitoraggio, alla rendicontazione ed al controllo di interventi cofinanziati dei Fondi strutturali, con un impegno complessivo richiesto pari ad almeno n. 600 giornate/uomo per ciascun esperto, per l'intera durata del contratto;
- **n. 6 esperti junior**, con esperienza lavorativa di almeno 3 anni nelle attività riconducibili al monitoraggio, alla rendicontazione ed al controllo di interventi cofinanziati dei Fondi strutturali, con un impegno complessivo richiesto pari ad





almeno n. 800 giornate/uomo per ciascun esperto, per l'intera durata del contratto.

### **Per la Linea di Servizio 3:**

- **n. 1 esperto senior**, con esperienza professionale di almeno 5 anni in materia di monitoraggio, di interventi cofinanziati dai fondi strutturali, con particolare riguardo all'ambito di applicazione del FSE, con un impegno richiesto pari ad almeno n. 720 giornate/uomo per l'intera durata del contratto;
- **n. 1 esperto senior**, con esperienza professionale di almeno 5 anni in materia di sviluppo ed analisi dei sistemi e dei data base dedicato al supporto del sistema informativo ed al supporto al monitoraggio delle operazioni, con competenze specifiche in materia dei fondi strutturali con un impegno richiesto pari ad almeno n. 600 giornate/uomo per l'intera durata del contratto.

### **Per la Linea di Servizio 4 :**

- **n. 10 esperti junior** con esperienza di almeno 3 anni in materia di controllo e rendicontazione di interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali, con un impegno richiesto pari ad almeno n. 800 giornate/uomo per ciascun esperto, per l'intera durata del contratto;
- **n. 3 esperti senior** con esperienza di almeno 5 anni in materia di controllo e rendicontazione di interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali, con un impegno richiesto pari ad almeno n. 800 giornate/uomo per ciascun esperto, per l'intera durata del contratto.

## **Art. 6 Incompatibilità**

Costituisce causa d'incompatibilità, per tutta la durata dell'appalto, l'essere beneficiari e/o attuatori di interventi previsti dal PO Puglia FSE 2007-13 che possano determinare un conflitto di interessi. In relazione alle attività da svolgere l'aggiudicatario si obbliga altresì a non fruire di regimi di aiuto cofinanziati dal PO Puglia FSE 2007-13.

Il soggetto Aggiudicatario, pertanto, non potrà per tutta la durata del contratto, in alcun modo:

- prendere parte alla redazione, presentazione e gestione di progetti per i quali si richiede il finanziamento del PO Puglia FSE 2007-13;
- avere in corso e/o assumere incarichi o affidamenti, a qualunque titolo, per l'esecuzione di servizi di valutazione previsti dai piani delle valutazioni del PO Puglia FSE 2007-13;
- avere in corso e/o assumere incarichi o affidamenti, a qualunque titolo, per l'esecuzione di servizi di controllo di secondo livello del PO Puglia FSE 2007-13.

Il soggetto Aggiudicatario si impegna, quindi, a non includere nel gruppo di lavoro, soggetti portatori delle stesse incompatibilità sopra descritte derivanti da conflitto di interesse.

## **Art. 7 Responsabile del procedimento e referente**

Il funzionario Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., per la fase successiva all'aggiudicazione, sarà nominato





dall'Autorità di Gestione, per cui allo stesso si rivolgerà l'Aggiudicatario in ordine a tutte le occorrenze tecnico-amministrative derivanti dal rapporto instaurato con la Regione.

Rappresentante referente dell'Aggiudicatario sarà il Coordinatore del Gruppo di lavoro.

L'Aggiudicatario dovrà fornire al Responsabile del Procedimento, periodicamente, una relazione sintetica in cui siano indicate, le attività svolte con riferimento al Progetto di Servizi presentato in sede di offerta ed al Piano di Lavoro Operativo, eventualmente integrato secondo quanto previsto al successivo art. 10. Tale relazione dovrà essere trasmessa, entro dieci giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Il Responsabile del Procedimento, validerà le prestazioni svolte, o comunicherà all'Aggiudicatario, in caso di riscontri negativi, le azioni correttive da porre in essere per il ristabilimento del livello di servizio richiesto.

#### **Art. 8 Tempi di esecuzione delle prestazioni**

Per lo svolgimento delle varie azioni connesse al raggiungimento degli obiettivi, l'Aggiudicatario deve rispettare la tempistica formulata nell'offerta tecnica nonché le eventuali ulteriori prescrizioni dell'Amministrazione.

In particolare, dalla data di sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario ha 30 (trenta) giorni di tempo per sottoporre il Piano Operativo di Lavoro alla Regione, nella persona del Responsabile del Procedimento.

Per quanto attiene la tempistica associata all'esecuzione delle varie attività, questa risulta dal cronoprogramma allegato al Progetto di Servizi e aggiornato e perfezionato nel Piano di Lavoro Operativo.

Tale tempistica risulta cogente ai fini all'applicazione di penalità a carico dell'Aggiudicatario per inadempienze contrattuali.

La Regione si riserva comunque la facoltà di richiedere, nel corso dello svolgimento del Servizio, ulteriori modifiche al Piano Operativo di Lavoro che dovessero rendersi necessarie per un più efficace raggiungimento degli obiettivi previsti.

#### **Art. 9 Composizione del gruppo di lavoro**

Gli Offerenti devono garantire alla Regione un Gruppo di Lavoro che abbia i requisiti qualitativi e quantitativi minimi richiesti all'art. 5 del presente capitolato.

Il Gruppo indicato dall'Aggiudicatario in sede di offerta, non potrà essere modificato, se non per cause di forza maggiore, né in ragione del numero complessivo di componenti, né in ragione del singolo componente senza preventivo consenso dell'Amministrazione,

Qualora l'Aggiudicatario, durante lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del Gruppo di Lavoro, dovrà formulare motivata richiesta, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.

Gli eventuali nuovi componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire; pertanto, in occasione della richiesta, dovrà essere fornita la documentazione comprovante il possesso dei detti requisiti.



La pendenza dell'autorizzazione da parte della Regione non esonera l'Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni assunte.

#### **Art. 10 Consuntivazione delle attività**

Le attività svolte dovranno essere oggetto di analitica relazione con cadenza trimestrale da parte del soggetto affidatario, la quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel presente capitolato nonché nell'offerta tecnica, così da permettere un agevole e puntuale raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

Nella stessa relazione dovrà essere evidenziato l'impiego di risorse professionali registrato nel periodo di riferimento.

Tali relazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'inizio del trimestre successivo.

Nel caso in cui l'approvazione delle relazioni non possa essere disposta, per obiettiva inadeguatezza delle relazioni medesime o anche per obiettiva inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti nel periodo di riferimento, l'Amministrazione sospenderà il pagamento relativo sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate.

#### **Art. 11 Modalità di pagamento**

Le modalità di pagamento saranno meglio specificate nel contratto; esse, comunque, saranno conformi ai seguenti criteri:

- a) il 20% del corrispettivo contrattuale a titolo di anticipazione; l'erogazione dell'anticipazione rimane comunque subordinata all'effettivo avvio del servizio;
- b) il 70% del corrispettivo contrattuale ripartito in rate trimestrali posticipate commisurate agli stati di avanzamento effettivi delle attività presentati dall'affidatario;
- c) il 10% del corrispettivo contrattuale a saldo delle attività entro trenta giorni, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni attese, in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività.

I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura alla quale va allegata dettagliata relazione sull'attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante contenente:

- una descrizione delle attività realizzate e l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato;
- l'elenco dei documenti prodotti, con le relative lettere di trasmissione alla regione;
- una tabella contenente l'indicazione delle giornate/uomo impiegate, ripartita per ciascuna professionalità indicata in sede di offerta (coordinatore, senior, junior ecc.) e l'avanzamento delle prestazioni;
- fattura redatta nei modi di legge;
- D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità



La liquidazione avverrà mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'Aggiudicatario. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, devono sempre essere indicate nelle fatture.

Il concorrente affidatario, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Agli effetti dell'art. 115 del d.lgs. 163/2006, viene stabilito che entro i primi 60 giorni della seconda annualità del rapporto l'Amministrazione regionale provvederà alla verifica della necessità di procedere alla revisione dei corrispettivi contrattuali per il relativo periodo a venire sulla base dei costi standardizzati eventualmente forniti, per i servizi di cui trattasi, dalla Sezione Centrale dell'Osservatorio per i contratti pubblici, oppure, in mancanza, sulla base del complessivo indice di svalutazione registrato dall'ISTAT nel periodo contrattuale immediatamente precedente.

#### **Art. 12 Proprietà dei prodotti**

L'Amministrazione regionale acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione del contratto discendente dal presente capitolato.

#### **Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 14 Disposizioni generali per l'esecuzione del servizio**

Per l'adempimento dell'incarico l'Autorità di Gestione accrediterà l'Aggiudicatario presso i propri uffici, le Amministrazioni, gli Enti ed i Soggetti coinvolti nella realizzazione del PO Puglia FSE 2007 -2013.

L'Aggiudicatario potrà accedere ai documenti ed alle informazioni relative al PO Puglia 2007 -2013 cofinanziate dal FSE in possesso della Regione .



**Art. 15 Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni**

L'appaltatore è obbligato a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico in stretto contatto con l'Autorità di Gestione e le altre strutture interessate alla specifica attività secondo i tempi, le modalità e le esigenze da questi manifestati;
- b) assicurare la ripetizione di quei servizi oggetto del Contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- c) farsi carico di ogni eventuale spesa od onere derivante dall'espletamento del servizio presso le sedi previste;
- d) svolgere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento del Servizio;
- e) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- f) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- g) comunicare tempestivamente alla Regione, ai sensi dell' art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- h) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione;
- i) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del Servizio;
- j) segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Inoltre, l'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, vigenti nel territorio pugliese;
- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta della Regione, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;



- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione Puglia o di terzi.

L'appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati alla Regione Puglia e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato e/o derivanti dal contratto, solleva Regione Puglia, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Regione Puglia e/o dell'appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione Puglia, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore terrà sollevata ed indenne la Regione Puglia da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della presente gara.

La Regione Puglia potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

#### **Art. 16 Divieto di cessione del contratto**

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'Appaltatore, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

#### **Art. 17 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 28 recante la "disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei



lavoratori dipendenti, quale sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ogni infrazione al suddetto obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata L.R. Puglia n. 28/2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.

L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro precedentemente indicati vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutta la validità del contratto.

L'appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Puglia effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del presente contratto e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

#### **Art. 18 Variazioni recesso dal servizio e inadempienze**

Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte del Disciplinare di gara e dell'Offerta tecnica presentata in sede di gara, si intende accettato dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La Regione si riserva di concordare, con l'appaltatore, le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione appaltante.

La Regione Puglia, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.



La Regione Puglia accerta, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto provvede all'immediata contestazione all'appaltatore di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla Regione appaltante per cause non imputabili all'appaltatore.

Per quanto attiene ad attività ripetitive e/o non caratterizzate da scadenze prestabilite, il livello di servizio richiesto sarà considerato garantito ove, a seguito di richiesta scritta da parte del Responsabile del Procedimento, a fronte di inadempimenti o inefficienze, siano attuate, entro i successivi 15 gg. dalla messa in mora, opportune azioni ritenute correttive a ristabilire la continuità e l'efficienza del Servizio, dallo stesso Responsabile del Procedimento. In caso contrario, per ritardi non giustificati e non giustificabili nell'espletamento delle azioni correttive richieste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, la Regione irrognerà, previa contestazione all'Aggiudicatario, una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00), per ogni giorno di ritardo sul termine di cui sopra.

Nel caso di attività che debbano concludersi entro data certa e la cui realizzazione sia di esclusiva competenza dell'aggiudicatario, in attuazione di quanto previsto dai Regolamenti di gestione dei Fondi o nell'ambito del PO Puglia FSE, o in relazione a scadenze individuate dalla Regione e previste nel Piano Operativo di Lavoro, la Regione irrognerà, previa contestazione all'Aggiudicatario, una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo sul termine di cui sopra naturale e consecutivo.

La suddetta penale è trattenuta, a scelta della Regione, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fidejussione salva, in ogni caso, la facoltà per la Regione di risolvere il contratto stesso previa diffida ad adempiere come previsto dal Codice Civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Regione Puglia di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

La Regione Puglia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'appaltatore. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare o di prestazione del servizio insufficiente, la Regione Puglia procederà a fissare all'appaltatore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art. 19 Clausola risolutiva espressa**

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;





- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- venir meno in capo all'appaltatore, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:

- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel presente disciplinare;
- mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
- reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;
- sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione della Regione.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione Puglia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto alla Regione Puglia di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione Puglia rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, la Regione Puglia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.

## **Art. 20 Risoluzione per inadempimento**

Il contratto potrà, altresì, risolversi, oltre che nei casi di inosservanza degli obblighi di cui dalla lettera a), alla lettera g) dell'art. 15 del presente Capitolato, nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorquando l'appaltatore, ricevuta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, a mezzo raccomandata A.R., l'intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottempererà entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.



In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Regione e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 21 Responsabilità**

L'appaltatore solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà, derivare, pertanto, a carico della Regione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

#### **Art. 22 Rinvio a norme vigenti**

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato d'onori e nel contratto, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

#### **Art. 23 Spese contrattuali**

Le spese tutte relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale del contratto a stipularsi saranno a carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 24 Clausola finale**

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'onori, nel bando, nel disciplinare di gara.